

OGGETTO: Richiesta autorizzazione e relativo contrassegno per la circolazione e sosta dei veicoli a servizio delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta⁽⁴⁾.

Al Comando Polizia Locale
della Federazione dei Comuni del Camposampierese
P.zza Castello, 36 - 35012 Camposampiero – Pd
e-mail: polizia.locale@fcc.veneto.it
PEC: polizialocale.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it

___l___ sottoscritt _____

C H I E D E

il rilascio dell'autorizzazione

- ☐ permanente (2)
☐ temporanea (dal _____ al _____) (2),
☐ il rinnovo dell'autorizzazione nr. _____

in deroga ai divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale, prevista per la mobilità delle persone invalide, ai sensi dell'art. 188 del Codice della Strada, nonché dello speciale contrassegno previsto dall'art. 381 del relativo regolamento d'esecuzione e dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

A tal fine, consapevole della responsabilità derivante dagli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle conseguenti sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci⁽³⁾, dichiara la sussistenza degli elementi oggettivi, previsti dall'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che giustificano la presente richiesta e allega la seguente documentazione, della quale dichiara la rispondenza all'originale e che i dati e le attestazioni in essi riportati non hanno subito variazioni alla data di oggi:

1 - Dati personali:

nat ___ il _____ a _____,

residente in _____

Via _____ n. _____

C.F. _____

Recapito telefonico _____

e-mail (facoltativa) _____

2 - Elementi oggettivi che giustificano la richiesta, come da documentazione in allegato.

Allo scopo allega:

- ☐ Certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, ovvero è non vedente (art. 12, c. 3, D.P.R. n. 503/96);

oppure, in alternativa:

- ☐ Verbale della commissione medica integrata di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che riporti anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni (anche per la categoria non vedenti – art. 12, c. 3 D.P.R. 503/96).
☐ **solo per rinnovi di autorizzazioni di tipo permanente (5 anni)** - Certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al primo rilascio

(segue)

- ☐ Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del richiedente (se l'atto non è sottoscritto in presenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio) e codice fiscale
- ☐ N. 1 foto a colori formato tessera (misure cm. 3,5 x cm. 4,5) **non vengono accettate foto di dimensioni diverse;**
- ☐ **N. 1 marche da bollo di € 16,00 SOLO per il rilascio/rinnovo autorizzazioni di tipo TEMPORANEO.**

Informativa sul trattamento dei dati personali
art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR REG. UE 679/2016

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione dell'autorizzazione e del contrassegno, come da Lei richiesti. Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica.

Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell'istanza secondo i requisiti indicati dall'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l'amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR Reg. UE 679/2016. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore della Federazione dei Comuni del Camposampierese – Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Comandante della Polizia Locale.

Con la firma della presente istanza e previa lettura di quanto in essa contenuto, Lei presta il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e con le modalità sopra descritte.

(luogo) _____, li _____

L. RICHIEDENTE

- (1) Con Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia Entrate - 3 gennaio 2001, n. 1 "Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti.", si è precisato che "L'art. 33, al comma 4, interviene nella tabella, allegato B, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, modificando l'art. 7, primo comma, e inserendo gli articoli 8-bis e 13-bis. Con la modifica all'art. 7 è stata estesa alle banche l'esenzione in precedenza stabilita esclusivamente per le ricevute ed altri documenti relativi ai conti correnti postali diversi da quelli assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'art. 13 comma 2 bis della tariffa annessa al citato DPR 642 del 1972. Tale modifica ha ampliato l'esenzione anche dal punto di vista oggettivo in quanto risultano ora esenti non solo le ricevute e i documenti relativi ai conti correnti, ma più in generale le ricevute, le quietanze e gli altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche o dalle poste. L'art. 8-bis introduce una ulteriore esenzione nella tabella, allegato B, per i certificati anagrafici richiesti dalle società sportive su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza. L'art. 13-bis, infine, dispone l'esenzione per il contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Tenuto conto del tenore letterale della norma in commento, l'esenzione non si applica al contrassegno invalidi con il quale viene resa nota l'autorizzazione rilasciata a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche e prevista dal comma 4 del citato art. 381 del DPR n. 495 del 1992. L'esenzione viene introdotta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 1 gennaio 2001. (omissis)
- (2) Barrare la voce che non interessa. Per il rilascio della autorizzazione l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. **Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.** Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Anche le **autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate** così come previsto dal comma 3. **Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.**
- (3) Si ricorda che ai sensi dell'articolo 71 del citato D.P.R., le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46.
- (4) Con una risposta a quesito prot. 11058 del 5 marzo 2013, il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, precisa che, in linea con quanto previsto dall'art. 7 del D.L. 9-2-2012 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O. così come modificato dalla Legge 4-4-2012 n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 2012, n. 82, S.O., i **contrassegni debbono riportare come scadenza non il calcolo "tecnico" di cinque anni decorrenti dal rilascio, ma la scadenza coincidente col primo compleanno utile dopo i cinque anni dal rilascio.**